



Hagelschutzkonsortium
Condifesa Bolzano



Assicurazione grandine

Condizioni e scadenze 2020



Hagelschutzkonsortium
Condifesa Bolzano



Contatto

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Tel. 0471 256028

info@hagelschutzkonsortium.com

www.hagelschutzkonsortium.com



Tariffa assicurativa:

vedere sito internet

www.hagelschutzkonsortium.com



finanziato dall'Unione Europea

Colophone










Editore:
Consorzio Provinciale per la
difesa delle colture agrarie dalle
avversità atmosferiche Bolzano

Grafica e layout:
effektiv di Wolfgang Prast
www.effektiv.it

Foto: Archivio Condifesa
Bolzano, Adobe Stock Foto

Stampa: Fotolitho Varesco
www.varesco.it

Indice

	1 Assicurazione grandine 2020	4
	2 Requisiti per la polizza agevolata	5
	2.1 Iscrizione alla Camera di Commercio & e-mail certificata PEC	
	2.2 Fascicolo LAFIS	
	2.3 Adesione al Consorzio di Difesa	
	2.4 Mandato al Centro di assistenza agricola (ufficio CAA)	
	3 Domanda	6
	3.1 Manifestazione d'interesse 2020	
	3.2 Piano assicurativo individuale (PAI)	
	3.3 Prefinanziamento del contributo UE	
	4 Certificato assicurativo	7
	4.1 Dati riguardanti la superficie	
	4.2 Informazioni varietali & prezzi	
	4.3 Comune di produzione e modello di assicurazione	
	5 Assicurazione	8
	5.1 Tipologie e modelli di assicurazione	
	5.2 Tipologia di assicurazione PLURI	
	5.3 Tipologia di assicurazione MULTI	
	5.4 Fondo di solidarietà del Consorzio di Difesa	
	5.5 Assicurazione del raccolto sotto rete antigrandine	
	5.6 Combinazione di superfici con e senza rete antigrandine	
	5.7 Montaggio di reti antigrandine durante la campagna assicurativa	
	5.8 Assicurazione della struttura antigrandine	
	5.9 Assicurazione degli impianti produttivi	
	5.10 Assicurazione del raccolto sotto impianto antibrina	
	6 Condizioni	10
	6.1 Prodotti assicurabili	
	6.2 Decorrenza delle garanzie	
	6.3 Scadenza dei premi assicurativi	
	6.4 Modifica di contratti già stipulati	
	6.5 Riduzione della quantità assicurata	
	6.6 Stipula dell'assicurazione dopo che si è verificato un danno	
	6.7 Franchigia	
	6.8 Franchigia per la viticoltura	
	6.9 Franchigia per le ciliegie	
	6.10 Limiti d'indennizzo	
	6.11 Perdita di qualità dell'uva da vino	
	6.10 Ripulitura delle uve	
	6.12 Prezzi	
	7 Stima del danno	12
	7.1 Denuncia di un danno	
	7.2 Esito della stima del danno	
	7.3 Esito della stima senza firma dell'assicurato	
	7.4 Perizia d'appello	
	7.5 Costi della perizia d'appello	
	7.6 Esito della perizia d'appello	
	7.7 Perizia non accettata senza richiesta d'appello	
	7.8 Calcolo del risarcimento	
	7.9 Erogazione del risarcimento	
	Tabella di valutazione	14
	Prospetto modelli di assicurazione	15



1

Assicurazione grandine 2020

Dal 9 marzo fino al 31 maggio si possono stipulare le assicurazioni.

Anche se i preparativi per la campagna d'assicurazione grandine 2020 non sono ancora del tutto conclusi, dal 9 marzo si possono stipulare le assicurazioni e utilizzare le garanzie. Come per il 2019, anche quest'anno si possono chiedere contributi UE per sovvenzionare l'assicurazione grandine. La politica agricola comune PAC 2015/2020 con i regolamenti CE 1305/2013 art. 37 e 1308/2013 art. 49, e il "regolamento omnibus" Reg. UE 2393/2017 prevede contributi annui per l'assicurazione contro la grandine. Per tutti i prodotti agricoli (frutta, ortaggi, uva, ecc.) è previsto un contributo massimo del 70% sulla spesa

ammessa in caso di rispetto di una soglia di danno del 20%. Per le strutture - reti antigrandine e impianti produttivi - il contributo massimo concedibile è del 50% sulla spesa ammessa.



Requisiti per la polizza agevolata

Per poter beneficiare della polizza assicurativa agevolata grazie al contributo UE, l'azienda agricola deve soddisfare prima della stipula i seguenti requisiti:



2.1

Iscrizione alla Camera di Commercio & e-mail certificata PEC

Tutte le aziende, devono avere un'attività agricola, che è stata comunicata correttamente, sia come attività principale o secondaria all'Agenzia delle Entrate, nonché alla Camera di Commercio. Inoltre il possesso di un **indirizzo e-mail certificato PEC e l'iscrizione nel Registro delle imprese (REA)** sono requisiti obbligatori. L'indirizzo e-mail PEC deve essere notificato a noi e alla Camera di Commercio. A questo riguardo rivolgetevi al vostro centro di assistenza fiscale o commercialista.

2.2

Fascicolo LAFIS

Gli agricoltori che intendono stipulare una polizza agevolata devono essere iscritti nel LAFIS e le colture da assicurare devono essere correttamente riportate nel fascicolo LAFIS.

Ad esempio: se si vogliono assicurare 1.000 m² di pere, nel LAFIS devono essere riportati 1.000 m² di pere.

2.3

Adesione al Consorzio di Difesa

Per poter stipulare l'assicurazione tramite la polizza collettiva del Consorzio di Difesa, l'azienda agricola dev'essere socia del Consorzio. La polizza collettiva predisposta con le compagnie di assicurazione soddisfa tutte le condizioni per poter accedere ai contributi UE. Inoltre il Consorzio di Difesa si accolla la trasmissione per via telematica all'organismo pagatore AGEA dei certificati assicurativi stipulati dall'assicurato e anticipa i contributi UE attesi. Infine il Consorzio

rappresenta, in quanto contraente e parte contrattuale con la compagnia, il primo soggetto di riferimento per informazioni sui modelli assicurativi e sulle perizie dei danni.

2.4

Mandato al Centro di assistenza agricola (ufficio CAA)

Dato che la domanda di contributo per la polizza agevolata dev'essere presentata per via telematica, deve passare tramite un Centro di assistenza agricola (ufficio CAA). In Alto Adige svolgono tale funzione il **Bauernbund Service Srl e Impresa Verde della Coldiretti**. Tramite l'ufficio CAA dev'essere trasmessa, prima della stipula dell'assicurazione, la "Manifestazione d'interesse 2020".

Domanda

Per il 2020 si possono ottenere contributi UE sull'assicurazione agevolata contro la grandine in misura massima del 70% della spesa ammessa per tutti i modelli di assicurazione, ad eccezione delle strutture, per le quali si può richiedere al massimo il 50%. I contributi UE vengono erogati direttamente agli agricoltori assicurati. Pertanto le domande devono essere rivolte direttamente dall'agricoltore stesso, per il tramite del centro di assistenza agricola di fiducia (ufficio CAA), all'organismo pagatore AGEA di Roma.



3.1

Manifestazione d'interesse 2020

Prima della stipula dell'assicurazione deve essere presentata tramite il servizio CAA di fiducia la Manifestazione d'interesse:

- per tutti i soci che nel 2018 e/o 2019 hanno stipulato un'assicurazione contro la grandine e sono soci del Consorzio di Difesa, la Manifestazione d'interesse è predisposta, per loro conto e in modo automatico, a cura dei due servizi CAA altoatesini;
- gli agricoltori che non sono ancora soci del Consorzio di Difesa o che nel 2018 e 2019 non hanno stipulato una polizza contro la grandine, gli assuntori di masi o le aziende start-up **devono presentare** la Manifestazione d'interesse direttamente al servizio CAA competente prima della stipula dell'assicurazione e mettersi in contatto con il Consorzio di Difesa;
- gli agricoltori che affidano la gestione della loro domanda a un servizio CAA esterno alla provincia di Bolzano **devono presentare** la Manifestazione d'interesse direttamente al servizio CAA di fiducia.

3.2

Piano assicurativo individuale (PAI)

Il Piano assicurativo individuale (PAI) costituisce la base per il calcolo del contributo. Il PAI include, oltre le superfici, anche le quantità massime assicurabili. Se tali quantità massime vengono superate alla stipula della polizza, non è concesso alcun contributo sulla parte di quantità assicura-

ta che supera la quantità massima. Le rese massime utilizzate per il calcolo contributo (PAI) è la media (qle/ettaro) delle singole rese degli ultimi tre anni o degli ultimi 5 anni, escludendo l'anno con la resa più alta e quella più bassa. Per il calcolo vengono utilizzati le rese derivati dal conferimento e vendita di tutto il prodotto all'interno un comune di produzione per ogni singolo anno.

Per le frutticoltura sarà utilizzata tutta la produzione, sia la frutta da tavola e quella destinata alla produzione industriale.

Per le viticoltura la quantità massima assicurabile è calcolata in base alla dichiarazione di vendemmia.

Eventuali annate mancanti sono compensate con le quantità medie (benchmark) determinate dal Ministero (ISMEA). Il Consorzio cercherà di calcolare a titolo provvisorio le quantità massime ammesse al contributo e di mettere tali dati a disposizione degli agricoltori.

Nei casi di Start-Up o acquisizione di un'azienda agricola per il calcolo delle rese medie devono essere utilizzati le medie benchmark determinate dal Ministero (ISMEA). Se l'acquirente invece nello stesso comune per lo stesso tipo di prodotto nel passato aveva già una produzione propria può utilizzare tale rese anche per la produzione acquisita.

Le rese benchmark sono consultabile tramite il Web-Tool del Ministero (ISMEA): <http://assincampo.ismea.it>



In linea di principio è possibile assicurare anche una quantità superiore a quella ammessa al contributo secondo il PAI. Ricordiamo ai soci che per la parte di quantità

assicurata che supera la quantità massima attribuita secondo il PAI non è concesso alcun contributo.

3.3

Prefinanziamento del contributo UE

Anche per il 2020 il Consorzio di Difesa prevede il prefinanziamento ai propri soci del contributo UE. Come negli anni passati il Consorzio verserà entro il 15 novembre 2020 (se non previsto diversamente dal Ministero) alle compagnie di assicurazione l'intero premio assicurativo e anticiperà la quota del 70% (per le strutture 50%) che i soci dovrebbero ricevere a titolo di contributo UE.

Accettando le condizioni di cui al "Allegato al certificato d'assicurazione", il socio s'impegna a restituire per intero al Consorzio l'importo anticipato immediatamente dopo aver ricevuto il contributo UE. L'importo anticipato deve essere restituito anche nel caso in cui non sia riconosciuto alcun contributo o ne sia riconosciuto uno inferiore. La richiesta dell'importo intero prefinanziato riguarda comunque anche i casi in cui il socio abbia presentato una richiesta/prenotazione di atto di 'Riesame', per insoddisfazione di quanto liquidato, a titolo di contributo, dall'ente Pagatore. Lo stesso dicasi per la quota di quantità assicurata che supera la quantità massima attribuita secondo il PAI. Il Consorzio di Difesa informerà i soci per iscritto dell'avvenuta erogazione del contributo UE, allegando un bollettino bancario "Freccia" riportante l'importo esatto del rimborso dovuto. Nell'anno passato l'organismo pagatore AGEA ha liquidato in gran parte i contributi relativi agli anni 2015 a 2018 e in parte anche gli anni 2019.

4

Certificato assicurativo

Per poter beneficiare pienamente del contributo sull'assicurazione contro la grandine è necessario che i certificati di assicurazione siano compilati correttamente. In particolare i dati riguardanti la superficie devono corrispondere a quelli riportati nel fascicolo LAFIS e ai dati del catasto frutticolo, che per evitare successivi problemi di liquidazione del contributo, non dovrebbero più essere modificati in corso d'anno dopo la stipula della polizza assicurativa. Inoltre devono essere riportate correttamente: le denominazioni varietali, i dati catastali, il numero di piante e conseguentemente anche le quantità assicurabili. Infine occorre tener presente che all'interno di un Comune di produzione dev'essere assicurata l'intera superficie coltivata di un prodotto assicurabile.

4.1

Dati riguardanti la superficie

In virtù del fatto che, in conformità alle Direttive UE 1305/2013, 1308/2013 e 2393/2017, dev'essere assicurato l'intero raccolto di un prodotto coltivato in un medesimo Comune, le superfici dichiarate nel certificato di assicurazione costituiscono un elemento essenziale ai fini del calcolo del contributo. Uno scostamento dell'1% soltanto di questo dato può comportare tagli ai contributi. Consigliamo pertanto di procedere in questo modo:

- al più tardi prima della stipula dell'assicurazione dev'essere aggiornato il fascicolo LAFIS (ad es. si devono dichiarare superfici affittate, variazioni colturali e cessioni di superfici);
- anche i dati della cooperativa nel catasto frutticolo devono essere controllati prima della stipula dell'assicurazione e all'occorrenza rettificati. **È importante soprattutto indicare correttamente le superfici con o senza rete antigrandine;**
- **in sede di stipula della polizza portate assolutamente con voi il fascicolo LAFIS, il nuovo catasto frutticolo ufficiale o dello schedario viticolo.**

4.2

Informazioni varietali & prezzi

Le informazioni sulle varietà coltivate influenzano anche i prezzi assicurabili, stabiliti con Decreto del Ministero delle politiche agricole in base a una legge dello Stato (vedere listino prezzi).

- **Le aziende che praticano la coltivazione biologica** possono assicurare la propria produzione (prodotti biologici di categoria A) a un prezzo maggiore del 50% rispetto a quello delle coltivazioni convenzionali. Sul certificato dev'essere quindi specificato che la varietà è coltivata biologicamente e al certificato va allegata l'attestazione dell'ente di certificazione delle produzioni biologiche.

Con un certificato si possono assicurare solo partite coltivate biologicamente o solo partite a coltivazione convenzionale, in nessun caso entrambe le tipologie. **Consigliamo di assicurare la merce in fase di conversione BIO con i prezzi convenzionali, altrimenti sono da accettare riduzioni di contributo.**

- Anche le **varietà Golden e Stark Delicious**, coltivate oltre i 350 m s.l.m., si possono assicurare a un prezzo maggiore. In questo caso il socio dichiara, apponendo la propria firma, che il terreno si trova a un'altitudine di almeno 350 m sul livello del mare.



4.3

Comune di produzione e modello di assicurazione

È particolarmente importante che sul certificato sia riportato anche il Comune di produzione corretto. Per Comune di produzione s'intende il Comune amministrativo nel quale si trova la superficie da assicurare.

Essendo disponibili vari modelli di assicurazione tra cui scegliere (vedere il paragrafo Tipologie e modelli di assicurazione) da cui dipende anche il premio assicurativo, sul certificato occorre indicare il modello corretto.

Assicurazione

Anche quest'anno il Consorzio di Difesa ha predisposto con le compagnie i modelli di assicurazione per la polizza agevolata, stabilendo le relative condizioni nella polizza collettiva. La polizza collettiva e i tassi di premio vengono pubblicati all'inizio della campagna assicurativa sul nostro sito Internet www.hagelschutzkonsortium.com/italiano/. La polizza collettiva, ma anche il piano di gestione del rischio in agricoltura (PGRA) 2020, prevedono che anche quest'anno tutti i prodotti agricoli possano essere adeguatamente assicurati come d'abitudine contro eventuali perdite del raccolto. Per le strutture come le reti anti-grandine o gli impianti produttivi sono proposti anche in questa tornata appositi tipologie di assicurazione.



5.1

Tipologie e modelli di assicurazione

Per la polizza agevolata sono disponibili diverse tipologie di assicurazione, per le quali dev'essere rispettata una soglia di danno del 20% e il riconoscimento del contributo pubblico fino al 70%. Con la campagna assicurativa 2020 non è più possibile assicurare la produzione di frutta con la polizza integrativa (Modello B/M60), che copriva il danno sotto soglia. Causa questo fatto il Confedifesa ha cercato di migliorare i condizioni per i danni da grandine e vento forte previsti dalla polizza agevolata. Le tipologie di assicurazione offerte dal Consorzio di Difesa sono anche quest'anno la PLURI e la MULTI:

5.2

Tipologia di assicurazione PLURI

La polizza multirischio di cui all'art. 3 comma 1.c. del PGRA 2020 copre 4 garanzie, le quattro avversità che si verificano più frequentemente (avversità di frequenza): eccesso di neve, eccesso di pioggia, grandine e vento forte. La polizza "PLURI" è quindi interessante per le aziende che intendono assicurarsi solo contro la grandine e l'eccesso di pioggia.

Con PLURI si possono stipulare i seguenti modelli di assicurazione:

- **B70:** il modello 70 si può utilizzare per tutti i prodotti, è costituito dalla sola po-

lizza agevolata classica PLURI e ne rappresenta la variante meno costosa;

- **B80:** il modello 80 si può utilizzare per tutti i prodotti e include, oltre alla stipula della polizza agevolata PLURI, anche una copertura del rischio attraverso il Fondo di solidarietà del Consorzio di Difesa.

5.3

Tipologia di assicurazione MULTI

La polizza multirischio globale di cui all'art. 3 comma 1.a. del PGRA 2019 copre 9 garanzie: le tre avversità catastrofali (alluvione, siccità e gelo), le quattro avversità di frequenza (eccesso di neve, eccesso di pioggia, grandine e vento forte) e le avversità accessorie (colpo di sole e sbalzi termici). Chi quindi intende assicurarsi contro gelo deve stipulare un'assicurazione "MULTI".

Con MULTI si possono stipulare i seguenti modelli di assicurazione:

- **M70:** il modello 70 si può utilizzare per tutti i prodotti, è costituito dalla sola polizza agevolata classica MULTI e ne rappresenta la variante meno costosa;
- **M80:** il modello 80 si può utilizzare per tutti i prodotti e include, oltre alla stipula della polizza agevolata MULTI, anche una copertura del rischio attraverso il Fondo di solidarietà del Consorzio di Difesa.

5.4

Fondo di solidarietà del Consorzio di Difesa

Lo scopo del Fondo di solidarietà del Consorzio di Difesa consiste nel compensare i danni o parte dei danni causati da avversità atmosferiche oggetto dell'assicurazione ed esclusi dalla copertura a causa del mancato raggiungimento della soglia di danno. Il Fondo dunque interviene per le partite che presentano un danno superiore al 20% per danni esclusivamente grandine e vento forte e 30% per danni causati da altri eventi come esempio da il gelo, ma per le quali il danno medio per prodotto, azienda e Comune in totale non supera la soglia di danno del 20%, negando così al socio il diritto al risarcimento in virtù della polizza assicurativa agevolata stipulata. Il danno è risarcito, previa detrazione della franchigia (vedere la relativa tabella), in misura del risarcimento massimo previsto. L'ammontare del risarcimento massimo ai soci aderenti è stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione in funzione delle disponibilità del Fondo e a conclusione del rilevamento dei danni. Il Consiglio di amministrazione stabilisce annualmente anche i contributi a carico del socio che confluiscono nella dotazione del Fondo. I modelli di assicurazione B80 e M80 prevedono la partecipazione obbligatoria dell'assicurato al Fondo di solidarietà.

5.5

Assicurazione del raccolto sotto rete antigrandine

L'agricoltore ha la possibilità di assicurare le superfici di sua proprietà e quindi il prodotto sotto rete antigrandine. Come previsto dalle Direttive UE 1305/2013, 1308/2013 e 2393/2017, dev'essere assicurato l'intero raccolto di un prodotto all'interno di un singolo Comune. Ciò significa che, **se si assicura il raccolto sotto rete antigrandine, dev'essere assicurata l'intera produzione**; non è possibile assicurare solo una parte della produzione sotto rete antigrandine. L'assicurazione del raccolto sotto rete antigrandine comporta una spesa ridotta e offre all'agricoltore la possibilità di assicurare anche i rimanenti rischi, che si corrono quando le reti sono chiuse per favorire il volo delle api nel periodo della fioritura, agevolare la fase di divisione cellulare dopo la fecondazione, facilitare la colorazione delle mele poco prima dell'inizio del raccolto e permettere agli uccelli rapaci di dare la caccia ai parassiti.

Nel concreto le reti antigrandine possono:

- rimanere chiuse fino al 15 maggio – dal 16 maggio devono essere aperte;
- rimanere chiuse fino al 31 maggio negli impianti ad un'altitudine superiore a 850 m s.l.m. – dall'1 giugno devono essere aperte;
- essere richiuse 10 giorni prima dell'inizio del raccolto, data definita dall'organizzazione servizi cooperative frutticole nella zona VOG e dalla VI.P nella loro zona d'attività.

Queste regole consentono al socio una gestione più flessibile, della gestione del rischio, in relazione ai ritmi di apertura e chiusura delle reti antigrandine, con contestuale massima protezione possibile del raccolto.

5.6

Combinazione di superfici con e senza rete antigrandine

Dato che le superfici a coltura frutticola e viticola sotto rete antigrandine sono state classificate ciascuna come prodotto a se stante, questa regolamentazione ci permette di non assicurare obbligatoriamente il raccolto sotto rete antigrandine. È quindi possibile assicurare il raccolto esterno alla rete antigrandine e non quello sotto rete. **Unica condizione: la superficie non assicurata in quanto sotto rete antigrandine dev'essere iscritta correttamente nel catasto frutticolo come superficie con rete antigrandine prima della stipula dell'assicurazione** (1% di differenza di superficie tollerata).

5.7

Montaggio di reti antigrandine durante la campagna assicurativa

In generale, le superfici che al momento della stipula dell'assicurazione non dispongono di rete antigrandine devono essere assicurate con un prodotto assicurativo **"senza rete antigrandine"**. Se però entro la fine della campagna assicurativa (31 maggio 2020) viene montata una rete e la si **registra regolarmente** nel nuovo catasto frutticolo LAFIS, è possibile apportare a posteriori una rettifica al certificato di assicurazione solo se entro i confini dello stesso Comune di produzione sono già state assicurate fin dall'inizio superfici **con o senza rete antigrandine**: in questo caso è possibile chiedere l'integrazione della superficie in questione nel certificato di assicurazione in essere "con rete antigrandine" (quantità assicurate, varietà e prezzo restano invariati).

In tutti i restanti casi i certificati di assicurazione stipulati restano invariati – quindi le superfici sono assicurate con il prodotto **"senza rete antigrandine"**.

Tutte queste variazioni devono essere comunicate preventivamente per iscritto al Consorzio difesa grandine, indicando il motivo della variazione e la data di montaggio della rete antigrandine e allegando una copia dei certificati di assicurazione in questione (modificato e nuovo). Eventuali situazioni particolari saranno valutate caso per caso con la rispettiva compagnia assicurativa.

5.8

Assicurazione della struttura antigrandine

Con un importo compreso tra **60 e 90 €/ha** e un valore assicurato compreso tra 8.000 e 12.000 €/ha, corrispondente a un tasso di premio dello 0,75% circa a carico del socio, è possibile assicurare la struttura antigrandine contro i seguenti rischi: grandine, tempesta, raffiche di vento, uragani, eccesso di neve e fulmini. La copertura opera nel periodo compreso tra il 22 marzo e il 30 novembre.

5.9

Assicurazione degli impianti produttivi

Con un importo compreso tra 160 e 190 €/ha e un valore assicurato compreso tra 21.000 e 25.000 €/ha, corrispondente a un tasso di premio dello 0,75% circa a carico del socio, è possibile assicurare impianti produttivi frutticoli e viticoli contro i seguenti rischi: grandine, tempesta, raffiche di vento, uragani, eccesso di neve e fulmini. La copertura opera dalle ore 12 del 3° giorno successivo alla stipula e cessa il 31 dicembre.

5.10

Assicurazione del raccolto sotto impianto antibrina

Anche la raccolta sotto rete antibrina è possibile assicurarsi con i modelli definiti. Con la MULTI viene concesso uno sconto di 2 punti % in caso che è presente un impianto irrigazione antibrina funzionale.

Attenzione: Lo sconto sarà applicato solo in caso di un impianto irrigazione antibrina. Ogni altro metodo che viene usato per una protezione attiva contro gelo/brina sarà escluso da una scontistica da parte delle compagnie. Quindi l'impianto irrigazione presente deve essere concepito proprio per l'antibrina.

6

Condizioni

Le principali condizioni dell'assicurazione contro la grandine sono elencate nel proseguo. Si precisa che l'agente assicurativo è tenuto a confermarvi per iscritto quando il contratto è stato concluso e in quale momento la garanzia inizia a operare. I collaboratori del Consorzio di Difesa sono a disposizione per qualsiasi informazione sulla polizza stipulata. In caso di dubbio fa fede la "polizza collettiva" stipulata con l'assicurazione.



6.1

Prodotti assicurabili

Si possono assicurare tutti i prodotti previsti dal Piano assicurativo nazionale - PGRA 2020

6.2

Decorrenza delle garanzie

La copertura di ogni singolo certificato inizia a operare alle ore 12:

- del 3° giorno successivo alla stipula della polizza per le garanzie relative a grandine e vento forte;
- del 12° giorno successivo alla stipula della polizza per la garanzia relativa a gelo, alluvione, eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole e sbalzi termici;
- del 30° giorno successivo alla stipula della polizza per la garanzia relativa a siccità.

6.3

Scadenza dei premi assicurativi

Il premio assicurativo e la quota associativa per il Consorzio andranno a scadenza probabilmente entro il 31 ottobre 2020. Riceverete la relativa richiesta di pagamento con indicazione della scadenza effettiva e delle modalità di pagamento.

6.4

Modifica di contratti già stipulati

Qualora si rendesse necessario modificare un contratto già concluso, contattateci telefonicamente.

6.5

Riduzione della quantità assicurata

Per tutti i prodotti è possibile chiedere la riduzione delle quantità indicate. La richiesta - motivata - può essere presentata fino a 15 giorni prima dell'inizio del raccolto e deve riguardare almeno il 20% della quan-

tità per partita. In questo caso il premio assicurativo viene ridotto in proporzione alla durata del contratto tra stipula/riduzione quantità/inizio del raccolto (riduzione proporzionale). **Nel caso in cui è stata già stipulata la polizza senza reti, la riduzione proporzionale non viene concessa per la motivazione montaggio, anche in parte, di reti antigrandine durante la stagione.**

6.6

Stipula dell'assicurazione dopo che si è verificato un danno

Informatevi presso il vostro agente assicurativo o la nostra segreteria circa le possibilità al riguardo.

6.7

Franchigia

Il diritto al risarcimento danni sorge solo se le avversità assicurate hanno distrutto più del 20% dell'intera produzione di una coltura all'interno di un Comune. Se si raggiunge questa soglia minima di danni, sulla partita o sottopartita si applica la seguente franchigia:

a) Franchigia in caso di danni causati, singolarmente o in combinazione, da grandine e vento forte:

Danno %	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Franchigia %	20	20	20	19	19	19	18	18	18	17	17
Danno %	32	33	34	35-100							
Franchigia %	17	16	16	15							

b) Per danni causati, singolarmente o in combinazione, da gelo, alluvione, siccità, eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole e sbalzo termico e non in combinazione con grandine e vento forte, si applica una franchigia del 30%.

c) Se si verificano danni da grandine e vento forte combinati con danni da una delle cosiddette "altre avversità" come gelo, alluvione, siccità, eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole e sbalzo termico e se il totale del danno risultante da queste "altre avversità" è maggiore o uguale al 10%, si applica la seguente franchigia:

Danno %	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40-100
Franchigia %	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20

Se invece il totale dei danni da "altre avversità" è inferiore al 10%, anche per questi danni più i danni da grandine e vento forte si applica la franchigia di cui al punto 6.7 - paragrafo a).

6.8

Franchigia per la viticoltura

Per l'uva da vino, nel caso delle avversità grandine e vento forte che si verificano singolarmente o in forma combinata si applica la seguente franchigia:

Danno %	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Franchigia %	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16
Danno %	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40-100
Franchigia %	15	15	14	14	13	13	12	12	11	10

Per tutte le "altre avversità" si applica invece anche per la viticoltura la franchigia di cui al punto 6.7 - paragrafi b) e c).

6.9

Franchigia per le ciliegie

Per le ciliegie si applica per qualsiasi avversità una franchigia del 30%.

6.10

Limiti d'indennizzo

Il limite massimo d'indennizzo si calcola sul valore assicurato di ogni singola partita. Qualora il danno netto (danno accertato meno la relativa franchigia) superi il limite massimo d'indennizzo, il danno netto si riduce al valore dell'indennizzo massimo. Qualora il danno netto sia inferiore, si eroga l'importo corrispondente al danno accertato al netto della franchigia. A seconda della tipologia di assicurazione e del rapporto tra i danni sono stati definiti i seguenti limiti d'indennizzo:

Per la tipologia di assicurazione PLURI di cui all'art. 3 paragrafo 1.c del PGRA 2020, l'indennizzo massimo per partita è pari all'85%.

Per la tipologia di assicurazione MULTI di cui all'art. 3 paragrafo 1.a del PGRA 2020, l'indennizzo massimo per partita è pari all'80%. Se però i danni sono stati causati solo o prevalentemente dalle avversità gelo, alluvione, siccità, eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole o sbalzo termico, l'indennizzo massimo per partita è pari al 70%.

Per le ciliegie l'indennizzo massimo per partita è pari al 50%, a prescindere dalla tipologia di assicurazione.

6.11

Perdita di qualità dell'uva da vino

In caso di danni causati dagli eventi assicurati, oltre al risarcimento per la perdita di quantità (1a lettura) è riconosciuto anche un supplemento per la perdita di qualità (2a lettura) ipotizzata. Questa perdita di qualità viene rilevata e calcolata sulla produzione residua, tenendo conto delle condizioni generali del vigneto, dei dati medi di produzione della zona di coltivazione, dell'intensità e del momento di vegetazione in cui l'avversità assicurata si è verificata, e applicando la perdita maggiore di qualità [%] tra i punti seguenti.

a) Se un'avversità assicurata danneggia qualitativamente in modo visibile tutte le uve

o parte di esse ovvero singoli acini; il relativo danno viene quantificato percentualmente in base al rapporto acini colpiti su acini presenti per grappolo. Tale percentuale non può superare il 60%.

b) In caso di avversità assicurate, come la grandine, che comportino una perdita di foglie rilevante di oltre il 30%, può essere concesso un supplemento per perdita di qualità. Le zone di coltivazione nelle quali questa perdita di foglie, comporta un rilevante danno qualitativo, devono essere individuate dal Condifesa in collaborazione con il Centro di Consulenza. Solo in tali zone può essere concesso, per una perdita di foglie superiore al 30%, un supplemento massimo del 40%.

In caso di danni assicurati che si verifichino al massimo 30 giorni prima dell'inizio ufficiale della vendemmia, la perdita di qualità accertata ai sensi del punto a) può essere rivalutata fino al 30% a discrezione del perito (perdite di qualità per linee speciali o vini di particolare pregio).

6.12

Ripulitura delle uve

Prima della vendemmia il coltivatore assicurato può ripulire le uve da vino ed eliminare gli acini colpiti da marciume, per preservare la qualità delle uve. Unica condizione: **la compagnia assicurativa dev'essere informata per iscritto - per e-mail o fax - di quest'operazione tre giorni prima di iniziare. Il vostro consulente assicurativo sarà lieto di aiutarvi.**

6.13

Prezzi

Come per l'anno passato, anche quest'anno i prezzi sono stabiliti, per disposizione di una legge dello Stato, da apposito Decreto del Ministero delle politiche agricole (vedere sul sito)

www.hagelschutzkonsortium.com



7

Stima del danno

Il Consorzio di Difesa si adopera per affiancare e assistere costantemente gli assicurati e fungere da intermediario tra compagnie, periti e assicurati. In collaborazione con l'omologo consorzio trentino, il Consorzio di Difesa organizza diverse iniziative con i periti per prepararli adeguatamente in merito alle specificità locali e agli eventi avversi verificatisi. Nel caso doveste tuttavia avere l'impressione che la stima effettuata non corrisponda a quanto convenuto con l'assicurazione, non esitate a mettervi in contatto con il Consorzio di Difesa.



7.1

Denuncia di un danno

La denuncia del danno dev'essere fatta direttamente alla compagnia assicurativa, vale a dire all'agenzia presso cui è stata stipulata la polizza. La denuncia dev'essere presentata entro 3 giorni dal verificarsi del danno. Ogni sinistro dev'essere denunciato separatamente, anche se si ripete a breve distanza di tempo dal precedente.

7.2

Esito della stima del danno

La stima definitiva è effettuata prima dell'inizio del raccolto a cura del perito incaricato dalla compagnia assicurativa. Al fine di permettere la regolare effettuazione della stima, il raccolto non deve iniziare prima che la stima sia definitivamente conclusa. Al rilevamento peritale dovrebbe essere possibilmente presente l'assicurato stesso o una persona maggiorenne da questo delegata. Il bollettino di campagna dev'essere redatto sul posto successivamente alla perizia e in ogni caso firmato dall'assicurato, al quale dev'esserne consegnata copia. Se ritenete che la stima non corrisponda a quanto convenuto con l'assicurazione, mettetevi ogni caso in contatto con il Consorzio di Difesa, prima di sottoscriverla. I bollettini di campagna che sono stati firmati dagli agricoltori al momento della perizia sono definitivi. In tale caso non è più possibile chiedere la perizia d'appello.

Importante: Con la sottoscrizione del bollettino di campagna l'assicurato accetta automaticamente e definitivamente l'esito della perizia. Tutti i danni subiti fino a questa data di conseguenza risultano saldati. Vengono fatti degli annunci di danni, dopo la data di perizia e rilascio del bollettino di campagna, relativi a danni subiti a una data prima del rilascio bollettino campagna, la compagnia non è più obbligata a rifare la perizia.

Se invece capitano danni nuovi successivamente alla perizia e quindi successivamente al rilascio del bollettino di campagna, tali danni sono da denunciare entro i 3 giorni alla compagnia assicuratrice tramite il Suo intermediario e agente assicurativo. In tale caso viene rilasciata nuova perizia e nuovo bollettino per il danno subito.



7.3

Esito della stima senza firma dell'assicurato

In caso di rifiuto di apporre la propria firma, l'esito della stima vi sarà spedito mediante lettera raccomandata o e-mail certificata PEC. Dal ricevimento del documento avete **tre giorni di tempo** per richiedere una perizia d'appello, altrimenti l'esito della perizia viene accettato automaticamente.

7.4

Perizia d'appello

Mettetevi in contatto con il Consorzio di Difesa per concordare le azioni necessarie. La richiesta di perizia d'appello deve essere mandata tramite PEC o lettera raccomandata direttamente dall'assicurato alla Compagnia e per conoscenza al Consorzio di difesa.

7.5

Costi della perizia d'appello

Ognuna delle parti provvede all'onorario del rispettivo perito e alla metà di quello dell'eventuale terzo perito.

7.6

Esito della perizia d'appello

Il risultato della perizia d'appello è definitivo e vincolante per tutte le parti interessate. Esso dev'essere accettato, anche se dovesse risultare inferiore al risultato della perizia originale.

7.7

Perizia non accettata senza richiesta d'appello

In questo caso la compagnia assicurativa provvederà a liquidare nei termini stabiliti il risarcimento stabilito nel bollettino di campagna.

7.8

Calcolo del risarcimento

Il risarcimento definitivo da corrispondere è calcolato in via esclusiva dalla compagnia e verificato dal Consorzio.

7.9

Erogazione del risarcimento

Le compagnie assicurative sono tenute a erogare il risarcimento entro il 29.12.2020. Anche le erogazioni dal Fondo di solidarietà vengono effettuate entro il 29.12.2020.



Tabella di valutazione

Il danno qualitativo patito dal prodotto è calcolato in base alle seguenti descrizioni e in conformità alle norme UE di qualità.



Classe di danno	Descrizione	% danno qualità
A	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata;• 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti;• 0,2 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia);• Rugginosità lieve che interessa 1/5 del frutto (1/20 per rugginosità densa).*	0 %
B	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none">• 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata;• 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti.• 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate, o con la sola necrosi (suberificazione) dell'epicarpo (buccia);• 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia);• Rugginosità (anche quando si manifesta come cinghiatura) media che interessa 1/2 del frutto (1/3 per rugginosità densa);*	50 %
C	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.</p>	85 %

N.B.:

- Il frutto caduto, perso e/o distrutto (cioè tale da ritenere azzerato il valore intrinseco) o da considerarsi tale presentando gravi fenomeni di marcescenza conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, viene valutato solo agli effetti del danno di quantità;
- Per le drupacee nella classe di danno b) 50% si intendono anche "qualche lieve incisione all'epicarpo";
- Per i Prodotti albicocche e susine i parametri della tabella di cui sopra devono essere dimezzati;
- si definisce ammaccatura, qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla percossa della grandine o di altri eventi coperti dalla garanzia.

* **Rugginosità, per i soli effetti dell'Avversità Gelo e Brina:**

- Rugginosità densa: macchie brunastre che alterano la colorazione generale del frutto;
- L'area peduncolare e pistillare non sono considerate, ai fini del calcolo della superficie del frutto interessata da rugginosità;
- Le varietà per le quali la rugginosità costituisce una caratteristica varietale della buccia, la rugginosità non costituisce un difetto se conforme all'aspetto generale del frutto.



Prospetto modelli di assicurazione

Prospetto sommario dei modelli di assicurazione disponibili:

Modello	Fondo solidarietà	Soglia di danno	Franchigia			Risarcimento massimo	Gelo et. al. *	Grandine et.al.**	Contributo pubblico
			Grandine + Vento Forte	solo „altre avversità“	Combinazione Grandine/ „altre avversità“				
Uva da vino									
B80	●	20 %	20-10%	30%	30-20%	85%		●	Fino a 70%
M80	●	20 %	20-10%	30%	30-20%	80% (prevale Gelo e altri Eventi max. 70%)	●	●	Fino a 70%
B70		20 %	20-10%	30%	30-20%	85%		●	Fino a 70%
M70		20 %	20-10%	30%	30-20%	80% (prevale Gelo e altri Eventi max. 70%)	●	●	Fino a 70%
Uva da vino sotto rete antigrandine									
B80	●	20 %	20-10%	30%	30-20%	85%		●	Fino a 70%
M80	●	20 %	20-10%	30%	30-20%	80% (prevale Gelo e altri Eventi max. 70%)	●	●	Fino a 70%
B70		20 %	20-10%	30%	30-20%	85%		●	Fino a 70%
M70		20 %	20-10%	30%	30-20%	80% (prevale Gelo e altri Eventi max. 70%)	●	●	Fino a 70%
Mele e pere									
B70		20 %	20-15%	30%	30-20%	85%		●	Fino a 70%
M70 ¹		20 %	20-15%	30%	30-20%	80% (prevale Gelo e altri Eventi max. 70%)	●	●	Fino a 70%
B80	●	20 %	20-15%	30%	30-20%	85%		●	Fino a 70%
M80 ¹	●	20 %	20-15%	30%	30-20%	80% (prevale Gelo e altri Eventi max. 70%)	●	●	Fino a 70%
Mele sotto rete antigrandine (dal 15 maggio a 10 giorni prima dell'inizio della raccolta, la coltura deve essere coperta con una rete antigrandine)									
B70		20 %	20-15%	30%	30-20%	85%		●	Fino a 70%
M70 ¹		20 %	20-15%	30%	30-20%	80% (prevale Gelo e altri Eventi max. 70%)	●	●	Fino a 70%
B80	●	20 %	20-15%	30%	30-20%	85%		●	Fino a 70%
M80 ¹	●	20 %	20-15%	30%	30-20%	80% (prevale Gelo e altri Eventi max. 70%)	●	●	Fino a 70%
Albicocche, altra frutta drupacea (escluso ciliegie)									
M80	●	20 %	20-15%	30%	30-20%	80% (prevale Gelo e altri Eventi max. 70%)	●	●	Fino a 70%
M70		20 %	20-15%	30%	30-20%	80% (prevale Gelo e altri Eventi max. 70%)	●	●	Fino a 70%



Prospetto modelli di assicurazione

Modello	Fondo solidarietà	Soglia di danno	Franchigia			Risarcimento massimo	Gelo et. al. *	Grandine et.al.**	Contributo pubblico
			Grandine + Vento Forte	solo „altre avversità“	Combinazione Grandine/ „altre avversità“				
Ciliegie									
M80	●	20 %	30% fisso			50%	●	●	Fino a 70%
M70		20 %	30% fisso			50%	●	●	Fino a 70%
Fragole									
M80	●	20 %	20-15%	30%	30-20%	80% (prevale Gelo e altri Eventi max. 70%)	●	●	Fino a 70%
M70		20 %	20-15%	30%	30-20%	80% (prevale Gelo e altri Eventi max. 70%)	●	●	Fino a 70%
Piccoli frutti									
B70		20 %	20-15%	30%	30-20%	85%		●	Fino a 70%
M70		20 %	20-15%	30%	30-20%	80% (prevale Gelo e altri Eventi max. 70%)	●	●	Fino a 70%
B80	●	20 %	20-15%	30%	30-20%	85%		●	Fino a 70%
M80	●	20 %	20-15%	30%	30-20%	80% (prevale Gelo e altri Eventi max. 70%)	●	●	Fino a 70%

¹ Per i modelli M70, M80 con impianto antibrina è riconosciuto uno sconto di 2 punti percentuali.

* garanzie coperte: gelo, alluvione, sbalzi termici e colpo di sole.

** garanzie coperte: grandine, vento forte, eccesso di neve ed eccesso di pioggia.

Modello	Soglia di danno	Franchigia	Risarcimento massimo	Eventi	Contributo pubblico
Strutture					
Reti antigrandine	0%	10% fisso	80%	Grandine, Vento forte, Gelo, trombe d'aria, Uragani, Fulmini, Eccesso di pioggia e Eccesso di neve	Fino a 50%
Impianti produttivi					
Frutti- e viticoltura	0%	10% fisso	80%	Grandine, Vento forte, Gelo, trombe d'aria, Uragani, Fulmini, Eccesso di pioggia e Eccesso di neve	Fino a 50%